

La circolare 27/E delle Entrate considera le operazioni sospette effettuate sui conti esteri

Più alto il prelievo, più si paga

Gli smobilizzi ingiustificati di denaro pesano sul rientro

DI STEFANO LOCONTE

Sui prelevamenti di importo consistente, seri rischi di rilevanza reddituale con conseguente aumento dei costi legati alla procedura di emersione dei capitali esteri. L'Amministrazione finanziaria, con la tanto attesa circolare 27/E, nel fornire chiarimenti in merito a come devono essere considerati i prelievi non giustificati operati dai contribuenti sui conti correnti esteri, conferma, in primo luogo, che i prelevamenti da tali conti riferibili a persone che non esercitano attività di impresa non sono, di regola, gravati da presunzioni legali di reddito di alcun tipo. Tuttavia, afferma l'Agenzia, i prelevamenti dai conti esteri «costituiscono una variazione del patrimonio detenuto all'estero per il quale è necessario dimostrare o il rientro in Italia o la perdita del possesso». Il documento di prassi, in proposito richiama la precedente circolare 10/E del 2015, con la quale l'Am-

nistratozione finanziaria aveva già evidenziato la necessità che il soggetto che aderisce alla procedura di voluntary disclosure di dettagliare, oltre agli incrementi delle attività estere, anche i decrementi delle stesse, ritenuti «significativi» per la comprensione dell'evoluzione delle attività estere: con specifico riferimento ai prelevamenti per contante, infatti, il rientro in Italia dello stesso può essere dimostrato con la c.d. dichiarazione di trasporto al seguito o spiegandone la destinazione che gli è stata data nella relazione di accompagnamento. In particolare, all'interno di quest'ultimo documento, il contribuente ha l'onere di indicare se il denaro contante è stato utilizzato per costituire, in tutto o in parte, una nuova attività patrimoniale o finanziaria in Italia, se è stato utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi o se ne è perso il possesso in quanto destinato ad altre persone a titolo di liberalità o donazione. Con riferimento, invece, alle som-

me destinate al c.d. «consumo personale» del contribuente, il documento di prassi della Direzione centrale normativa, conferma come si rivelerà sicuramente più complesso, nella generalità dei casi, dimostrare la destinazione delle somme considerato che il contribuente, non essendovi tenuto (né tantomeno obbligato), difficilmente conserva con sé la documentazione giustificativa riferibile a tali importi. Allo stesso modo, le somme destinate ai consumi personali non dimostrabili, pur non essendo quantificabili a priori, possono risultare, in una buona parte dei casi, riferibili a prelievi periodici contenuti nell'ambito del rendimento delle attività illecitamente detenute all'estero che non subiscono incrementi attraverso versamenti di contanti. È evidente in questo caso, il discutibile orientamento dell'Amministrazione finanziaria di considerare come «soglia di ragionevolezza» dei prelievi, in assenza di versamenti in contante,

il rendimento della attività illecitamente detenute. Ciò detto, il documento di prassi prende in esame altresì i prelievi non cadenzati di importo «consistente», ovvero superiori alla redditività annuale delle attività presenti sul conto e che avvengono pur in presenza di cospicui versamenti per contanti, ritenendo che, nella maggior parte dei casi, l'impiego degli importi in contanti prelevati possa ricondursi alla trasformazione patrimoniale (l'Agenzia stessa cita come esempi l'acquisto di immobili o imbarcazioni, gioielli e simili o per ristrutturazioni), ovvero a donazioni o liberalità a favore di terzi: in questi casi, conclude l'Agenzia, si tratta di impieghi, in qualche misura, dimostrabili anche attraverso una molteplicità di elementi, anche indiretti. Infine, il documento di prassi chiarisce che, nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, il rifiuto opposto dal contribuente a fornire spiegazioni in ordine ai prelevamenti di elevato importo, che intaccano

la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all'estero, ben potrebbe comportare l'esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa, considerato che la mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo può essere «indicativa del fatto che dette somme siano servite per costituire o acquistare un'ulteriore attività estera indebitamente non ricompresa nella procedura». Tale inciso, invero, genera alcune perplessità. Fermo restando, infatti, il potere in capo all'Ufficio di compiere ulteriori controlli sul contribuente (se ritenuto opportuno), bisogna rilevare che l'esclusione dalla procedura di voluntary disclosure sulla base di un semplice sospetto di attività detenute all'estero e non regolarizzate si rivelerebbe, con tutta evidenza, eccessivamente pregiudizievole per la posizione complessiva del contribuente, nonché in palese contrasto con i principi ispiratori dell'intera disciplina.

— © Riproduzione riservata —